



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CORRETTA GESTIONE DEL BONUS 80 EURO

Aspetti generali

Come sappiamo il decreto n. 66 del 24 aprile 2014 ha disposto l'erogazione di un bonus fiscale in misura fissa pari a 80,00 euro al mese per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.174,00 e 26.000,00 euro. In particolare, la norma ha previsto che, **per il solo periodo d'imposta 2014**, venga riconosciuto un credito ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente nella seguente misura:

- 640,00 euro, se il reddito lordo complessivo non è superiore a 24.000,00 mila euro;
- 640,00 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 euro diminuito del reddito complessivo e l'importo di 2.000,00 euro se il reddito lordo è compreso tra 24.000,00 e 26.000,00 euro.

Requisiti soggettivi

Hanno diritto alla percezione del credito coloro che percepiscono:

- redditi di lavoro dipendente ex art.49, co. 1 e 2, lett. b) d.P.R. n.917/86,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art.50, co.1, lett.a), d.P.R. n.917/86,
- le indennità ex art.50, co.1, lett. b) d.P.R. n.917/86,
- le somme corrisposte a titolo di borse di studio, assegni premi e sussidi ex art.50, co.1, lett.c) d.P.R. n.917/86,
- le somme corrisposte ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, art.50, co.1, lett. cbis), d.P.R. n.917/86,
- le prestazioni pensionistiche previste dalla lett. hbis, co. 1, del d.P.R. n. 917/86,
- i compensi dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, art.50, co. 1, lett. l), d.P.R. n.917/86.

Restano esclusi dalla agevolazioni i redditi da pensione, ex art.49, co. 2, lett. a) d.P.R. n.917/86.

Requisito oggettivo

Ai fini della determinazione del diritto al bonus è necessario tenere in considerazione i cosiddetti:

- parametro di concessione
- parametro di misurazione.

Il **parametro di concessione** lega il diritto al caso in cui l'ammontare dell'imposta calcolata sui redditi superi le detrazioni di imposta di cui all'art.13 del d.P.R. n.917/86 (detrazioni legate al lavoro e non ad altri aspetti, per esempio familiari di cui all'art. 12 del medesimo decreto).

Quanto al **parametro di misurazione**, esso è rappresentato dal reddito complessivo, inteso quale sommatoria dei redditi di ogni categoria reddituale (ad eccezione del reddito della abitazione principale e delle relative pertinenze).

La circolare n.9 del 14 maggio 2014, ha chiarito che nel calcolo del reddito complessivo vanno inseriti anche i redditi soggetti a cedolare secca mentre vanno escluse le somme ricevute a titolo di incremento della produttività. Queste ultime sono invece da considerarsi al solo fine della determinazione del parametro di concessione:

INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	NO alla determinazione del reddito complessivo
	SI al calcolo del parametro di concessione

Il **bonus** è erogato sulla base di quattro fasce collegate al reddito complessivo:

- 1° fascia - fino ad un reddito complessivo di euro 8.145,32 esso non spetta,
- 2° fascia - da un reddito complessivo pari euro 8.145,33 fino ad uno pari a 24.000,00, il credito è pari a 640 euro,
- 3° fascia - oltre i 24.000,00 euro e fino a euro 26.000,00 il credito sarà ridotto in proporzione al rapporto tra i 26.000,00 euro, diminuito del reddito, e l'importo di euro 2.000,00,
- 4° fascia - oltre i 26.000,00 euro il **bonus** non spetta.

Il credito va poi rapportato al periodo di lavoro nell'anno, il bonus si riferisce difatti all'intero periodo d'imposta 2014 e va dunque suddiviso nell'arco di 12 mesi di lavoro (non ci tragga in inganno il fatto che 640,00 euro in 12 mesi sono 53,33 euro, in realtà, essendo il provvedimento del 24 aprile i 640 euro vanno divisi in 8 mesi a partire dalla busta paga di maggio).

È quindi chiaro che se il rapporto di lavoro fosse inferiore all'anno anche l'ammontare del *bonus* dovrebbe essere ridotto in proporzione, si applica difatti la regola della maturazione giornaliera secondo il disposto dell'articolo 13, co.1, d.P.R. n.917/86.

Erogazione

Il *bonus* viene erogato dai sostituti d'imposta in busta paga (come detto dal mese di maggio, ovvero dal primo periodo di paga utile vedasi al riguardo la circolare n.8/E/14), l'ammontare del bonus accresce quindi la retribuzione lorda dovuta al lavoratore. Il datore di lavoro corrisponde quindi il bonus netto senza alcun intervento da parte del lavoratore (dichiarazioni o istanze).

La norma prevede che i sostituti utilizzino, ai fini dell'erogazione del *bonus*, l'ammontare delle ritenute disponibili per ciascun periodo di paga e, nel caso di incapacienza di esse, il monte contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo, che quindi non saranno versati.

L'importo del bonus erogato deve essere indicato all'interno del modello Cud.

Modello F24

Operativamente è necessario utilizzare il codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'art.1 D.L. n.66/14", appositamente istituito dall'Agenzia delle Entrate.

Il recupero del *bonus* erogato avverrà attraverso l'istituto della compensazione esterna, ex art.17, D.Lgs. n.241/97, nel modello F24 del sostituto avremo quindi tra le voci di debito il codice "1001" che identifica l'ammontare delle ritenute Irpef che il datore di lavoro mensilmente deve versare, dopo averle trattenute, all'Erario, di contro, tra i crediti il codice "1655" che compenserà l'ammontare di *bonus* erogato.

Non troverà applicazione in tal caso il limite alle compensazioni annuali pari ad euro 700.000,00 previsto dalla L. n.388/00. In particolare il codice 1655 verrà esposto nella sezione "Erario" del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del *bonus* stesso.

Facciamo un esempio: *bonus* erogato nel mese di luglio 2014 per euro 2.000,00.

SEZIONE ERARIO						
		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI		1655	07	2014		2.000,00
codice ufficio	codice atto					
						+/- SALDO (A-B)
				TOTALE A	B	

Presenza di debiti iscritti a ruolo

Sappiamo che dal 1° gennaio 2011 esiste il divieto di compensazione dei crediti a mezzo F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, per importi superiori a euro 1.500,00. In origine ci si era domandati se tale norma potesse applicarsi alla compensazione in esame, l'agenzia, "considerate le caratteristiche del credito" ha escluso l'applicazione del blocco.

Restituzione del bonus

Ricordiamo anche che se si percepisce il bonus senza i requisiti, ovvero se i 26.000,00 venissero superati, è necessario comunicarlo nell'immediato al sostituto che provvederà a recuperare quanto corrisposto nelle successive buste paga o con il conguaglio a fine anno, in ogni caso i crediti non spettanti andranno restituiti al massimo nella dichiarazione dei redditi 2015.

Registrazioni contabili

In caso di *bonus* la busta paga del dipendente presenterà una voce rubricata credito D.L. n.66/14, supponiamo di

ricevere un prospetto contabile come segue nel quale appaiano 53,48 euro di *bonus*:

CONTABILITÀ ORDINARIA	DARE	AVERE	CONTO	
			DARE	AVERE
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI				
COMPETENZE C/DITTA	1.376,50			
Retribuzioni lorde	1.376,50		CE	
TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	130,42-			
Contributi INPS		126,55		SP
Contributi ALTRI ENTI		3,87		SP
TRATTENUTE FISCALI	84,46-			
Ritenute IRPEF dipendenti		137,94		SP
Credito DL 66/2014		53,48	SP	
ARROTONDAMENTO CEDOLINO	0,38			
Arrotondamenti precedenti		0,53	SP	
Arrotondamenti attuali		0,15		SP
RETRIBUZIONI NETTE (RETRIBUZIONI NETTE DA CEDOLINI)	1.162,00			SP
TOTALE – LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1.430,51	1.430,51		
LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI E VARIE				
CONTRIBUTI INPS C/DITTA	361,03	361,03	CE	SP
CONTRIBUTI ALTRI ENTI C/DITTA	23,88	23,88	CE	SP
CONTRIBUTI INAIL	8,34	8,34	CE	SP
TOTALE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E VARIE	393,25	414,62		

La registrazione contabile sarà la seguente:

	Retribuzione c/dipendenti (ce)			1.376,50	
	Dipendenti arrotondamenti (sp)			0,53	
	Erario c/ritenute dipend. (sp)			53,48	
		a	Inps c/contributi (sp)	126,55	
		a	Contributi vs enti vari (sp)	3,87	
		a	Erario c/ritenute (sp)	137,94	
		a	Dipendenti c/retribuzioni (sp)	1.162,00	
		a	Dipendenti arrotondamenti (sp)	0,15	

....	Contributi c/Inps (ce)	a	Inps c/contributi (sp)		361,03
------	------------------------	---	------------------------	--	--------

...	Contributi c/enti vari (ce)	a	Enti vari previdenziali (sp)		23,88
-----	-----------------------------	---	------------------------------	--	-------

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati